

COMUNE DI TRIESTE

Cod. Fisc. e Part. IVA 00210240321

Rep./Racc. n.

Area Servizi di Amministrazione Prot. n.

Servizio Appalti, Contratti e Affari Generali

OGGETTO: Ampliamento ciclovia FVG 2 “del mare Adriatico” Itinerario ciclabile Campo Marzio – Via Orlandini – Interventi integrativi - Conferimento incarico al Dott.ing. Fredi Luchesi per la redazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva ed esecutiva e strutturale e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione - C.F. .LCH FRD 65M08 Z118L

Premesso che nell'ambito della programmazione delle Opere Pubbliche dell'Ente, assumono rilievo gli interventi diretti al completamento dell'infrastruttura in oggetto ed in particolare la realizzazione di un tratto del percorso che elimini l'interferenza con l'innesto della Grande viabilità triestina in viale Romolo Gessi, nonché la realizzazione di un innesto della pista ciclabile dalla via Orlandini sulla pista Ciclabile “G. Cottur”;

considerato che per la specificità e complessità tecnica ed economica dell'intervento di riqualificazione in oggetto e la carenza di professionalità interna è necessario avvalersi della collaborazione di un professionista esterno al quale affidare la redazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica, della progettazione definitiva ed esecutiva e strutturale e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;

vista la determinazione dirigenziale n. ____ dd. _____
_____ - a firma del Direttore dell'Area Lavori Pubblici con la quale è stato disposto di avvalersi dell'ing Fredi LUCHESI per lo svolgimento delle prestazioni in oggetto;

visto l'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tutto ciò premesso e considerato

tra il **COMUNE di TRIESTE** – rappresentato dal Direttore di Area Lavori Pubblici, o suo delegato, il quale interviene e stipula in qualità di legale rappresentante del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti

dell'art. 107, comma 3, lettera c), del D.L.vo. n. 267 dd. 18/08/2000 e dell'art. 82 del Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

ed l'ing. Fredi Luchesi con studio in piazza Giotti, 8 Trieste CF LCH FRD 65M08 Z118L - di seguito indicato anche come "professionista"

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1) OGGETTO DELL'INCARICO

Il Comune di Trieste affida all'ing Fredi LUCHESE che accetta, l'incarico per la redazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica della progettazione definitiva ed esecutiva e strutturale e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione.

Art. 2) MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO ED OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il professionista svolgerà l'incarico in collaborazione con la Committenza dalla quale riceverà indicazioni sulle soluzioni da adottare in sede di redazione dello studio di fattibilità. Per quanto attiene ai contenuti e alle finalità delle due fasi progettuali oggetto dell'incarico si fa espresso rinvio a quanto previsto e disciplinato all'art. 23 del Codice dei Contratti approvato con D.Lgs 50/2016.

Il professionista incaricato, con la firma del presente disciplinare, resta obbligato:

2.1 alla redazione e alla consegna dello studio di fattibilità tecnico economica (redatto nelle forme e nei modi descritti dalla legge) da sottoporre all'approvazione della Committenza che si manifesterà con la firma da apporre su una copia delle tavole da parte del RUP;

2.2 alla redazione e alla consegna di una seconda fase progettuale (quella del progetto definitivo ed esecutivo), compilato nelle forme e nei modi necessari all'iter burocratico-amministrativo presso tutti gli Enti Pubblici e costituito dagli atti ed elaborati di cui al successivo articolo 3 al fine di ottenere i necessari permessi e autorizzazioni a procedere.

Dovranno essere svolte a cura del professionista tutte le pratiche legate agli adempimenti necessari all'ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni degli organismi enti tecnici preposti al rilascio delle prescritte omologazioni.

Il progetto definitivo è soggetto ad approvazione specifica da parte della Stazione appaltante. Per entrambe le fasi i tempi di consegna sono stabiliti nel successivo articolo.

Art. 3) CONTENUTI E TEMPI DI CONSEGNA DELLE FASI PROGETTUALI

I contenuti delle Fasi progettuali oggetto del presente incarico, definiti in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento con espresso richiamo a quanto previsto dall'art 23, 4 del Codice dei Contratti saranno tali da consentire la corretta individuazione delle opere da realizzare e verranno concordati con il Responsabile del Procedimento

Le fasi progettuali dovranno essere completate entro i seguenti termini:

- lo studio di fattibilità tecnico-economica entro 10 giorni dalla comunicazione di esecutività del provvedimento di approvazione del presente schema di disciplinare.
- il progetto definitivo ed esecutivo e strutturale entro 20 giorni dalla comunicazione di avvenuta approvazione dello studio fattibilità .

Art. 4) COLLABORATORI

Il professionista potrà avvalersi della collaborazione di altri oggetti, ferma ed impregiudicata la propria esclusiva e diretta responsabilità e garanzia nei riguardi del Comune per tutte le prestazioni fornite.

Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra il professionista e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.

L'Amministrazione comunale sarà esonerata da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte il professionista incaricato, responsabile nei confronti del committente.

Della nomina dei collaboratori di cui sopra, il professionista, è tenuto a dare preventiva comunicazione alla committenza per l'espressione del relativo gradimento.

Per quanto riguarda il costo dell'assistenza e degli eventuali collaboratori e sostituti, il professionista dichiara di averne tenuto debitamente conto.

Art. 5) PENALITÀ

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto la cui gravità non crei il presupposto per la risoluzione contrattuale di cui al successivo articolo,

l'ente committente potrà applicare le seguenti penalità, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni:

a. nell'ipotesi di ritardata esecuzione della prestazione prevista dal presente contratto all'art. 2.1 la percentuale dello 0,5 (zerovirgolacinque) per mille dell'onorario per ciascun giorno di ritardo della prestazione oggetto di inadempimento che richiedano l'osservanza di termini di scadenza.

b. nell'ipotesi di inadeguata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto all'art. 2.2 da un minimo di 50,00 (cinquanta/00) Euro ed un massimo di 500,00 (cinquecento/00) Euro in relazione alla gravità dell'inadempimento da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti.

Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sul compenso in liquidazione e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% (diecipercento) del corrispettivo professionale. Qualora ciò si verificasse, il committente ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, sia per onorari che per rimborso spese.

Art. 6) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre a quanto stabilito all'ultimo comma dell'art. 12, il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nei seguenti casi:

a. ritardo non giustificato e non autorizzato superiore a 15 (quindici) giorni negli adempimenti derivanti dall'incarico;

b. inadempienze che abbiano determinato o siano comunque idonee a determinare danno nella regolare realizzazione dell'intervento.

La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla notificazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa.

In tale ipotesi, il committente si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolate al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo.

Art. 7) ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

In ogni ipotesi non sarà riconosciuto al professionista nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolate al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal committente in conseguenza dell'inadempimento.

Art. 8) RECESSO

Il committente, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

In tale caso il professionista ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Al di fuori di tale ipotesi è in facoltà del Committente di recedere dal contratto in qualsiasi momento mediante il pagamento dell'attività

eseguita e del 25% (interruzione d'incarico) del corrispettivo previsto per l'attività non ancora eseguita.

Il professionista può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisti ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto al committente nella comunicazione scritta che dovrà pervenire al committente stesso con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

In tal caso, il professionista ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso.

Art. 9) INCOMPATIBILITÀ

Per il professionista fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

Al riguardo il professionista dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il committente.

Qualora il professionista, durante lo svolgimento del presente incarico, diventasse dipendente pubblico, dovrà darne comunicazione al committente ed ottemperare a quanto richiesto dal D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 con particolare riguardo all'art. 53 commi 7, 8 e 10 relativamente al provvedimento autorizzativo dell'Amministrazione di appartenenza che dovrà essere richiesto dal professionista e consegnato all'Amministrazione comunale.

Il professionista si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per se medesimo sia per i suoi collaboratori.

Art. 10) RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, il professionista venisse a conoscenza.

Inoltre il professionista espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto che, a conclusione dell'incarico, rimane di esclusiva proprietà del committente che ne può disporre liberamente.

Art. 11) ONORARIO E PAGAMENTI

Il compenso complessivo per lo svolgimento dell'incarico viene calcolato, ai sensi del D.L. 24.01.2012 n. 1 e del Decreto n.143/2013, in ragione dell'importanza dell'opera. In ogni caso la misura del compenso viene individuata indicando, da parte del professionista, per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L'importo per l'incarico risultante dal preventivo allegata sub "A" al presente contratto, redatto sulla base dell'importo per l'esecuzione dei lavori, ritenuta adeguata dal committente e sottoscritta dal professionista, è di Euro 22,446,33 a cui vanno unicamente sommati il 4% per contributo previdenziale e l'IVA nella misura di legge per rispettivi Euro 897,84 ed Euro 5,135,65 per un totale di Euro 28,479,52.

La liquidazione del compenso professionale di cui trattasi sarà effettuata:

- a- nella misura del 15% dell'onorario pattuito alla consegna dello studio di fattibilità;
- b- nella misura del 65% dell'onorario pattuito alla consegna del progetto definitivo ed esecutivo.

c- nella misura del 20% dell'onorario pattuito ad avvenuta approvazione del progetto definitivo ed esecutivo.

Il pagamento avrà luogo entro 30 dalla liquidazione disposta in presenza dei relativi presupposti di esigibilità del credito.

I pagamenti verranno effettuati con accredito sul conto corrente indicato al successivo articolo, con ciò questa Amministrazione assolverà pienamente agli obblighi economici previsti dal presente atto.

Art. 12) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente atto, tra il professionista e i subappaltatori/subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

Il professionista si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Trieste della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, con accredito sul conto corrente bancario codice IBAN: _____ che il professionista ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'incarico in oggetto.

Il soggetto delegato ad operare sul suddetto conto corrente dedicato è il professionista incaricato le cui generalità sono riportate nelle premesse del presente atto.

Eventuali modifiche comunicate dal professionista in relazione ai dati di cui ai precedenti commi non comportano necessità di stipula di un apposito atto aggiuntivo.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente atto aggiuntivo costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.

Art. 13) GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 4, della Legge, il professionista ha stipulato con la Compagnia di assicurazioni _____.

La polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale n. _____ con decorrenza dal _____ al _____ per un massimale di Euro 1.000.000,00.

La polizza dovrà essere rinnovata fino a conclusione dell'incarico come definita al precedente art. 4.

Art. 14) OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto il professionista tenuto ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 dd. 31.1.2014,

immediatamente eseguibile e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62, che vengono consegnati in copia all'atto della sottoscrizione del presente contratto. La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente contratto.

Art. 15) CONTROVERSIE

Fatti salvi i casi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, eventuali controversie che dovessero insorgere tra il professionista ed il Comune di Trieste in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Trieste.

Art. 16 RINVIO

Per quanto non esplicito nel presente atto si fa riferimento alla vigente normativa in materia nonché alle leggi in materia di Lavori Pubblici.

Art. 17 ELEZIONE DEL DOMICILIO

Al fine del presente incarico il professionista dichiara di avere il domicilio fiscale in Trieste (TS), Piazza Giotti ,8, presso il quale elegge, agli effetti del presente atto, il proprio domicilio.

Art. 18 SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione dell'I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico del committente, sono e saranno ad esclusivo carico del professionista.

ART 19 CLAUSOLE FISCALI

Il valore presunto del presente atto è di Euro 22,973,33. Il presente atto, in quanto soggetto ad I.V.A., è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Fatto in un unico originale, con un allegato, letto, approvato e sottoscritto.

Trieste,

IL DIRETTORE DI AREA
dott Enrico Conte

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CONTE ENRICO

CODICE FISCALE: CNTNRC58T03E506Z

DATA FIRMA: 14/11/2017 09:36:07

IMPRONTA: 8AD5E583AA3104ACCD870106A11142E056288817525CF94A4E15275FCA7113B1
56288817525CF94A4E15275FCA7113B1E10DFF861583B4C30A3290A9FDFA9DF
E10DFF861583B4C30A3290A9FDFA9DFD42A2258F7344BD91925AD9E260FEC68
D42A2258F7344BD91925AD9E260FEC68370507DBC7A2F010A4E9D585C75200C0